

SENT. n. 56/03
R.G. n. 660/02
CRON. n. 348

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Ignazio Onni, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, nella pubblica udienza del 27 gennaio 2003, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente:

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro, proposta da:

, elettivamente domiciliata in Brescia, presso l'avv. Enrico Bartolini, il quale la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio. RICORRENTE

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, prof. Enzo Cardì, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Trifirò, in forza di procure speciali alle liti per atti Notaro Pierluigi Ambrosone di Roma del 30 marzo 2001 rep. n. 26287 racc. 5448 e del 3 luglio 2001 rep. n. 26567, racc. 5626, che si allegano in copia; l'avv. Trifirò, a sua volta, in virtù dei poteri conferiti, estende il mandato, come da delega a margine del presente atto, all'avv. Stefano Fazio, con studio in Brescia, via Pietro Bulloni n.12, presso il quale elegge domicilio affinché il medesimo congiuntamente e disgiuntamente rappresenti la società nel presente giudizio. RESISTENTE

CONCLUSIONI

PER LA RICORRENTE: voglia il Giudice dal lavoro adito: «In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle somme relative alle ore di lavoro straordinario di cui all'allegato prospetto riepilogativo e, per l'effetto, condannare le Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrisponderle la complessiva somma di f. 963.765 (Euro 483,80) o quella diversa che risulterà di giustizia anche ex art. 36 Cost.. In ogni caso rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio rifuse, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore.»

PER LA SOCIETA' CONVENUTA: voglia il Giudice adito: «rigettare le domande formulate dalla signora con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., perché inammissibili, infondate e comunque errate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.»

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in cancelleria in data 5 aprile 2002, la ricorrente, a sostegno delle conclusioni riportate in epigrafe, esprimeva che: «1. a far data dall'8.1.1980 lavora alle dipendenze della società Poste Italiane S.p.a. e attualmente è assegnata a servizio presso l'ufficio Postale di con inquadramento nella categoria di Quadro di 2° livello e mansioni di Dirigente dell'Ufficio di assegnazione; 2. a far data dal 3.07.1999 per ordine aziendale è stata comandata a partecipare ad una serie di corsi di aggiornamento formativo/professionale, relativi alla vendita agli utenti di prodotti finanziari aziendali; 3. dall'elenco dettagliato (all.to 1) che si produce risulta che la partecipazione a detti corsi è avvenuta sempre di pomeriggio e, comunque, dopo il termine del "normale" orario di servizio della ricorrente che, nella specie, dal lunedì al venerdì va dalle ore 8.00 alle ore 14.20 ed al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.20; 4. nelle settimane in cui la ricorrente ha preso parte ai predetti corsi, oltre ad avere regolarmente lavorato, espletando le mansioni ordinarie, per complessive 36 ore settimanali, ha, dunque, effettuato, in esubero rispetto all'orario settimanale contrattualmente previsto: 4 ore il 3.07.99 - 4 ore il 22.10.99 - 2 ore il 26.11.99 - 3 ore il 13.12.99 - 3 ore il 14.12.99 - 4 ore l'1.03.00 - 2 ore il 14.03.00 - 2 ore il 15.03.00 - 4,30 ore il 15.05.00 - 3,30 ore il 28.06.00 - 4 ore il 12.07.00 - 3 ore il 4.08.00 e, così, complessivamente 39 ore; 5. con lettera a data 20.12.99 prot. 1659 a firma del Direttore Regionale

da parte dell'odierna ricorrente oltre la normale durata giornaliera non è stata determinata dalla necessità di svolgimento di prestazioni aggiuntive, imprevedibili o eccezionali, ma è stata esclusivamente dovuta alla mancata modulazione dell'orario di lavoro da parte della ricorrente. Infatti, la modalità temporali di frequenza di corsi di aggiornamento il cui inizio erano da tempo note alla ricorrente e quindi, la signora poteva, anzi doveva, modulare il proprio orario di lavoro in modo da far rientrare la frequenza ai corsi di formazioni all'interno dei limiti temporali contrattualmente fissati; c) «condizione prima della retribuitività delle prestazioni di lavoro straordinario è una chiara manifestazione di volontà del datore di lavoro sotto forma di consenso, di richiesta o di autorizzazione a protrarre l'orario di lavoro. L'art. 5 del R.D.L. n. 692 del 15.03.1923 recita al riguardo che "è autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro di un periodo straordinario...". La norma stabilisce, quindi, che il superamento del normale orario di lavoro è consentito solo quando vi sia "accordo fra le parti". Occorre perciò una preventiva intesa fra datore di lavoro e lavoratore in ordine all'opportunità del ricorso al lavoro straordinario e, come peraltro disposto dall'art. 12, punto 1, del C.C.N.L. allora vigente, una richiesta datoriale di effettuazione di lavoro straordinario... A ciò si aggiunga che nemmeno potrebbe sostenersi che il diniego di autorizzazione dal datore di lavoro sia stato posto nel nulla da un suo successivo inerte comportamento. Al contrario, nella lettera del 20 luglio 2000 del Direttore della Direzione Regionale Lombardia si dà espressamente atto che i corsi di formazione rientrano nelle normali attribuzioni del personale Quadro che quindi doveva modulare il proprio orario di lavoro per "consentire l'iniziativa formativa rispettando l'articolato contrattuale". - Il valore della missiva in argomento è quindi di esplicito divieto al dipendente di prolungare l'orario di lavoro. ->».

All'odierna udienza, la causa, documentalmente istruita e già discussa oralmente e con deposito di note difensive, veniva a decisione, sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L'art. 68 del vigente C.C.N.L. prevede che il personale appartenente all'Area Quadri, in considerazione della specificità dei posti di funzione ricoperti e della connessa responsabilità di direzione o di apporto professionale altamente qualificato, debba conseguentemente garantire una presenza in servizio svincolata dalla limitazione giornaliera dell'orario prevista per le restanti categorie (non dirigenziali), e, nel contempo, riconosce al personale appartenente a detta area, un compenso aggiuntivo, denominato indennità di funzione, ricompresa tra le voci della cosiddetta retribuzione variabile.

1.a.- Ne consegue che il dipendente appartenente all'Area Quadri, già compensato con l'indennità di funzione, non possa pretendere alcun'ulteriore retribuzione in relazione all'attività lavorativa prestata oltre l'orario normale - fissato, comunque, in 36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 9 del C.C.N.L. - se non sul presupposto del suo carattere eccezionale, come del resto è incontestato; è, infatti, riconosciuto anche ai quadri il diritto alla retribuzione delle prestazioni straordinarie, nei casi in cui venga richiesto un prolungamento di orario non strettamente connesso allo svolgimento della funzione e delle mansioni di quadro, a causa di eventuali esigenze di servizio di carattere eccezionale.

2.- Nel caso in esame, tuttavia, l'attività descritta nel ricorso, cioè la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale, non presenta alcun carattere di eccezionalità, rientrando nei compiti propri del quadro incaricato dalla direzione dell'agenzia postale, come di qualsiasi altro dipendente.

2.a.- Deve, dunque, condividersi la tesi della società convenuta, secondo la quale la protrazione dell'orario di lavoro da parte dell'attrice oltre la normale durata giornaliera e, quindi, settimanale non è stata determinata dalla necessità di svolgimento di prestazioni aggiuntive, imprevedibili o eccezionali, ma è dipesa dalla mancata modulazione dell'orario di lavoro: la partecipazione ai corsi di formazione rientra(va) sicuramente tra i normali compiti del quadro e le modalità temporali di frequenza dei corsi di aggiornamento erano da tempo note alle ricorrente, la quale avrebbe ben potuto e dovuto modulare il proprio orario di lavoro in modo da far rientrare la frequenza ai corsi di formazione all'interno dei limiti temporali contrattualmente fissati.

3.- Non vi è stata alcuna autorizzazione, né espressa, né implicita allo svolgimento di lavoro straordinario in relazione alla frequenza dei corsi di aggiornamento; risulta, anzi, espressamente evidenziata da parte datoriale la necessità, risultando compresa tra le normali attribuzioni del quadro la partecipazione ad un corso di formazione, «che la prestazione deve rientrare in un ambito di modulazione oraria tale da consentire l'iniziativa formativa rispettando l'orario contrattuale d'obbligo...», il che dimostra in modo incontrovertibile l'assenza di qualsiasi autorizzazione, sotto qualsiasi forma, a partecipare ai corsi di formazione, superando l'orario di lavoro delle 36 ore settimanali.

4.- E', dunque, sotto ogni profilo, evidente l'infondatezza del ricorso che, conseguentemente, deve essere rigettato.

5.- Sussistono evidenti ragioni di equità - correlate alla particolarità della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia

- che impongono a questo giudice di compensare interamente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta: rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia, il 27 gennaio 2003

Il Giudice del lavoro
Dott. Ignazio Cadi

IL CANCELLIERE CI
Ignazio Cadi

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE
Brescia, 27 GEN. 2003
IL CANCELLIERE CI
Ignazio Cadi